

La Manovra consente agli enti di chiedere risorse per onorare i debiti certi, liquidi ed esigibili

# Guerra ai pagamenti lumaca

## Anticipazioni di liquidità. Penalizzato chi non si adegua

DI MATTEO BARBERO

Il 2019 sarà un anno decisivo per la lotta ai ritardati pagamenti della pubblica amministrazione. La manovra approvata dal Parlamento mette in campo, a tal fine, un doppio ordine di strumenti: da un lato, consente agli enti di accendere anticipazioni di liquidità straordinarie per onorare i propri debiti commerciali, dall'altro prevede che dal prossimo anno scattino pesanti penalizzazioni per chi non si adegua.

Quello dei tempi biblici nel saldare le fatture è un problema annoso del nostro paese, che in passato ci ha attirato anche gli strali dell'Unione europea e che continua a restare irrisolto malgrado la forte iniezione di liquidità operata negli anni scorsi, prima col dl 35/2012 e poi con il dl 66/2014. Le cose sono un po' migliorate, ma siamo ancora lontani dal traguardo. Per questo, la legge di bilancio 2019 (l. 145/2018) torna a intervenire sul tema.

Da un lato, i commi 849 e seguenti introducono la possibilità per le p.a. di richiedere a banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti e istituzioni finanziarie comuni-

tarie anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. A differenza dei due precedenti provvedimenti (che prevedevano tempi lunghi di ammortamento), però, le nuove anticipazioni dovranno essere rimborsate entro il prossimo 15 dicembre (data molto infelice). Le richieste dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2019, corredate da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare. Gli enti dovranno effettuare il pagamento entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Sebbene si tratti di uno strumento facoltativo, la sua mancata attivazione potrebbe comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 857, ovvero un'applicazione raddoppiata delle misure di velocizzazione dei tempi di pagamento previste dai successivi commi 858-872.

Queste ultime rappresentano il bastone, dopo la carota.

Esse introducono, a partire dal 2020, una serie di vincoli contabili a carico degli enti che non riducono il proprio debito commerciale residuo almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ovvero presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini fissati dall'art. 4 del dlgs 231/2002. Per gli enti in contabilità finanziaria dovrà essere stanziato nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non sarà possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo differenziato in base allo stock debitorio e al ritardo medio nei pagamenti. L'accantonamento dovrà essere perfezionato entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le predette condizioni riferite all'esercizio precedente. Poiché, come detto, tale disciplina diventerà efficace dal 2020, si ritiene che essa si applichi a valere sul bilancio 2020-2022 e non già sull'annualità 2020 del bilancio 2019-2021.

© Riproduzione riservata

### Due budget assunzionali per i nuovi vigili urbani

La legge di conversione del dl n.113/2018, ha introdotto disposizioni in materia di assunzioni del personale di polizia locale, speciali e derogatorie rispetto al regime ordinario per le assunzioni a tempo indeterminato. L'Anci ha predisposto una specifica nota contenente linee di indirizzo operativo-gestionali per supportare i comuni nell'attuazione di tali disposizioni. L'art. 35bis del dl n.113/2018 individua come disciplina oggetto di deroga l'art. 1, c. 228, legge n.208/2015, che cessa la sua efficacia proprio al 31/12/2018. Pertanto la disciplina derogatoria opera sulla ordinaria capacità assunzionale di cui all'art. 3, c. 5, dl n. 90/2014, che prevede il 100% del turnover nel 2019.

L'art. 35bis è ispirato dalla ratio del rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e del potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana, determinando un budget assunzionale migliorativo per il personale di polizia locale rispetto a quello ordinariamente previsto per tutti gli altri profili. I comuni in regola con gli obiettivi posti dai vincoli di finanza pubblica nel triennio 2016-2018 (rispetto del saldo finanziario), ferma la sostenibilità finanziaria in termini di equilibri di bilancio (requisiti abilitanti all'incremento delle fasce assunzionali), nell'anno 2019 potranno assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale nel limite della spesa sostenuta per il personale a tempo indeterminato dell'area di vigilanza nell'anno 2016. Ad avviso di Anci, l'interpretazione letterale del richiamo al limite della spesa 2016 non impedisce di utilizzare, nel 2019, la spesa per cessazioni di personale di polizia locale eventualmente già utilizzata come capacità assunzionale in altri settori. Un elemento di criticità è dato dalla previsione per cui le cessazioni nell'anno 2018 del personale di polizia municipale «non rilevano ai fini del calcolo delle fasce assunzionali del restante personale». Questa limitazione non appare coordinata con le vigenti regole che disciplinano la determinazione della fascia assunzionale, la programmazione dei fabbisogni e le procedure assunzionali. Questa previsione introduce infatti un fattore di rigidità organizzativa senza offrire alcun vantaggio in termini assunzionali imponendo a molte amministrazioni la modifica del piano dei fabbisogni 2019-2021, e determinando criticità operative in tutti quei casi in cui i comuni abbiano già diversamente programmato l'utilizzo di tali risorse. Inoltre, tenendo conto che tutte le procedure di reclutamento devono essere precedute dalla pubblicazione di un avviso di mobilità volontaria, l'eventuale finalizzazione positiva della mobilità in ingresso determinerebbe, sulla base di una lettura rigida e formale della norma, la perdita della capacità assunzionale generata dal personale di polizia municipale cessato nell'anno 2018. Sul punto Anci ritiene necessario un intervento normativo volto ad abrogare l'ultimo periodo dell'art. 35-bis.

L'applicazione della nuova disciplina implica innanzitutto l'individuazione, per l'anno 2019, di due distinti budget assunzionali: uno specifico per il personale della polizia municipale, ove l'ente si avvalga della disciplina derogatoria, e uno relativo al restante personale, in applicazione del regime ordinario.

Marco Massavelli



### Ruoli inesigibili, tempi infiniti per le istanze

Insostenibili per i bilanci delle amministrazioni locali, e più in generale degli enti creditori che riscuotono a mezzo ruolo, le continue proroghe concesse dal legislatore per la presentazione delle domande d'inesigibilità dei crediti affidati agli agenti della riscossione. L'art. 3, comma 20, del decreto fiscale (119/2018), convertito dalla legge 136/2018, prevede un ulteriore differimento dei termini per le comunicazioni d'inesigibilità dei ruoli al 2026 per le annualità 2016 e 2017. Per quelli meno recenti va ancora peggio, atteso che le comunicazioni d'inesigibilità dei ruoli possono essere inviate entro il 2042 per i crediti consegnati nel 2000, 2041 per quelli trasmessi nel 2001 e così via. Si parte dall'annualità di consegna meno recente fino ad arrivare a quella più recente, che è il 2015.

Dunque, per la presentazione delle domande d'inesigibilità dei ruoli sia per quelli più vecchi che per quelli consegnati di recente dagli enti creditori, enti locali compresi, agli agenti della riscossione, il citato art. 3, comma 20, del decreto fiscale dispone l'ennesimo differimento dei termini per le comunicazioni d'inesigibilità dei ruoli al 2026 per le annualità 2016 e 2017. Mentre per le annualità più vecchie il termine per la presentazione delle comunicazioni è ancora più ampio. È infatti ammessa la trasmissione d'inesigibilità dei crediti non riscossi entro il 2042 per quelli affidati nel 2000. Le domande vanno trasmesse "per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026". Una proroga sostanziosa è stata concessa anche per il 2016 e 2017, in quanto le relative domande dovranno esse-

sere trasmesse entro il 31 dicembre 2026. Va evidenziato che il termine ordinario per le comunicazioni d'inesigibilità è tre anni. Anche questo intervento normativo non fa che aumentare l'incertezza per le amministrazioni creditrici sulle somme che possono essere ancora riscosse e su quelle da iscrivere in bilancio, da ritenere ancora esigibili. La ratio delle continue proroghe è quella di tutelare l'agente della riscossione, evitando che possa essere sanzionato per gli errori commessi. Per esempio, perché non ha notificato le cartelle, le ha notificate oltre il termine di decadenza, le ha spedite a un indirizzo errato, non ha svolto le azioni esecutive, le ha esperite senza aver osservato il termine di prescrizione e via dicendo. In questi casi l'amministrazione creditrice può sanzionare il concessionario.

Deve però dimostrare che non ha svolto l'attività con la dovuta diligenza e che si è reso responsabile della mancata riscossione. Una volta trasmesse le domande d'inesigibilità deve essere adottato, in presenza di irregolarità e inadempienze dell'esattore, un atto di contestazione delle sanzioni. Il provvedimento sanzionatorio deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica degli errori e dei vizi riscontrati. Il concessionario può produrre osservazioni in merito ai rilievi negativi sul suo operato formulati dall'ente. Qualora l'amministrazione pubblica rifiuti il discarico delle quote, o si apre un contenzioso innanzi alla Corte dei conti oppure il concessionario è tenuto a pagare una sanzione pari a 1/8 dell'importo iscritto a ruolo, a titolo di definizione agevolata.

Sergio Trovato

Pagina a cura di

